

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI PICCOLI ANIMALI –**

1-. Viene costituita l'Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali A.I.V.P.A. fondata a Bologna il 5 marzo 1961.

2- Tale associazione è apolitica e non ha fini di lucro ed ha lo scopo di valorizzare culturalmente e deontologicamente la professionalità dei medici veterinari, che si dedicano prevalentemente alla cura e ai problemi degli animali da compagnia.

Persegue tali scopi accogliendo elementi ritenuti idonei al miglioramento del prestigio dell'Associazione; arricchendo il patrimonio culturale degli associati con Congressi, corsi e Pubblicazioni; avvalendosi della collaborazione di Persone, Enti, Sodalizi pubblici e privati, ritenuti utili allo scopo; favorendo, nel suo ambito, la costituzione ed il funzionamento di Gruppi di studi specialistici; difendendo gli interessi degli Associati da qualsiasi interferenza o prevaricazione da parte di persone, organismi pubblici o privati, tendenti a limitare o a sostituirsi all'esercizio della libera professione.

3- L'associazione è affiliata alla World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) e alla Federation of European Companion Animal Veterinary Association (FECAVA) con le quali collabora.

### **Art. 4**

La sede dell'associazione è fissata al recapito del Presidente; la segreteria al recapito del Segretario; la tesoreria al recapito del Tesoriere.

### **Art. 5**

I membri dell'associazione sono distinti in:

a) Soci Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono distinti nel campo della ricerca, dell'insegnamento o con altre benemerienze nel campo degli animali d'affezione o Soci che si sono resi particolarmente utili ed attivi nel governo

	dell'Associazione;	
	b) Soci Ordinari: tutti i medici veterinari, liberi professionisti, per i quali il Consiglio Direttivo ha espresso parere favorevole e che accettano lo statuto dell'Associazione	
	e sono in regola con la quota associativa e tutti i colleghi iscritti alla data del 1° ottobre 1994.	
	I Soci Onorari non hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa.	
	c) Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.	
	E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	Le quote sociali sono, inoltre, intrasmissibili e non rivalutabili.	
	Art. 6	
	Ogni candidato all'ammissione come socio ordinario dovrà compilare un apposito modulo, dal quale dovrà risultare:	
	a) generalità complete, età, domicilio e indirizzo ambulatorio, numero di telefono numero di partita IVA;	
	b) che si occupa prevalentemente di animali da compagnia;	
	c) l'iscrizione all'Ordine dei Medici veterinari e la qualifica di libero professionista;	
	d) che accetta senza riserve lo Statuto dell'Associazione.	
	Art.7	
	Il Consiglio Direttivo è composto dal PastPresident, dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri,	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.	
	In caso di dimissioni di componenti il Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti e così via.	

	Qualora il numero dei dimissionari risultasse superiore a tre si provvederà a nuove elezioni.	
	Dopo ogni triennio il PastPresidente lascia il Consiglio Direttivo, gli subentra il Presidente, la cui carica, a sua volta, sarà ricoperta dal Vice Presidente.	
	Il Segretario ed il Tesoriere restano in carica secondo l'art. 16.	
	Lasciano quindi il Consiglio Direttivo il PastPresidente e i due Consiglieri.	
	L'assemblea dei soci vota tre nuovi membri del Consiglio Direttivo.	
	Segretario, Tesoriere e Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per due volte.	
	Art.8	
	Ogni socio ha il dovere di pagare puntualmente la quota associativa annuale, che verrà proposta dal Consiglio Direttivo e votata dall'Assemblea. Il pagamento verrà effettuato con le modalità richieste dalla Segreteria.	
	Art. 9	
	La qualifica di socio Ordinario può essere persa:	
	a) per dimissioni scritte al Presidente;	
	b) automaticamente dopo due anni consecutivi di morosità;	
	c) per espulsione dopo il parere espresso dal Collegio dei Probiviri e comunicato al Socio dal Presidente.	
	Art. 10	
	Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:	
	1 PastPresidente;	
	1 Presidente;	
	1 Vice Presidente;	
	1 Segretario;	

	1 Tesoriere;	
	2 Consiglieri.	
	Art. 11	
	Il Collegio Probiviri è costituito da tre Soci, non facenti parte del Collegio Direttivo,	
	nè del Collegio dei Revisori dei Conti.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre soci, non facenti parte del	
	Consiglio Direttivo, nè del Collegio dei Probiviri.	
	Art. 12	
	I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori	
	dei Conti durano in carica tre anni e verranno eletti dai soci presenti all'assemblea	
	generale.	
	Art.13	
	La nomina dei componenti eleggibili del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e	
	il Collegio dei Revisori dei Conti viene fatta mediante votazione a scrutinio segreto;	
	in questa circostanza saranno nominati tre scrutatori.	
	Art. 14	
	In caso di parità dei voti conseguiti nelle elezioni, verrà effettuata l'estrazione a sorte	
	del nominativo.	
	Art. 15	
	Le votazioni per le cariche dovranno essere fatte mediante una scheda, nella quale	
	dovranno essere precisati un massimo di tre nominativi quali membri del Consiglio	
	Direttivo, tre nominativi quali componenti il Collegio dei Probiviri più un nominativo	
	quale supplente e tre nominativi quali Revisori dei Conti più un nominativo quale	
	supplente.	
	In tutti i casi dovranno essere specificati nome e cognome dei prescelti.	

Non sono ammesse votazioni per delega.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella stessa giornata delle votazioni, o comunque nel più breve tempo possibile per ratificare la nomina del PastPresidente, il Presidente e per eleggere tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Vice Presidente e, qualora fosse ritenuto opportuno, un nuovo Segretario e/o Tesoriere.

Art. 17

Qualora nel Consiglio Direttivo si dovesse rendere vacante un posto, subentrerà il Socio non eletto che avrà avuto più voti. Questo vale anche se le vacanze dovessero essere più di una, fino al limite di tre.

Se i posti vacanti saranno quattro o più, si procederà a nuove elezioni entro 180 giorni; in questo periodo il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Se dovesse rendersi vacante il posto di Presidente, subentrerà automaticamente il Vice Presidente.

Se dovesse rendersi vacante il posto di Vice Presidente o quelli di Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo si riunirà nel termine di trenta (30) giorni per coprire le cariche rese vacanti.

Art. 18

Qualora nel Collegio dei Probiviri o nel Collegio dei revisori dei Conti dovesse rendersi vacante un posto, subentrerà il Socio supplente.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è responsabile del funzionamento dell'associazione nei limiti stabiliti dallo statuto. Esso deve inoltre fissare le date delle assemblee e dei congressi e dei corsi di aggiornamento, nonchè curarne lo svolgimento.

	A sua discrezione il Consiglio Direttivo potrà affidare determinati incarichi ad altri	
	soci, od anche a non soci, i quali dovranno tempestivamente informare il Presidente	
	di tutti gli sviluppi.	
	Art. 20	
	Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;	
	esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; adotta i provvedimenti necessari per	
	lo svolgimento dell'attività sociale; studia e coordina problemi e proposte che	
	interessano l'associazione; attua quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento	
	degli scopi statutari, sempre dopo averne avuto mandato dal Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente convoca, ove qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo ed	
	eventuali Commissioni formate da Soci e non Soci, incaricate dal Consiglio	
	Direttivo come da articolo 19, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno	
	15 giorni prima.	
	Per cause emergenti la convocazione potrà essere effettuata telefonicamente.	
	Il Presidente dovrà presentare all'Assemblea annuale una relazione economico-	
	finanziaria dell'attività svolta e un preventivo dell'attività da svolgere nell'anno	
	seguente.	
	Il Presidente rappresenta legalmente sia l'Associazione che il Consiglio Direttivo.	
	Art. 21	
	Il Vice presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente allorchè questi sia impedito.	
	Art. 22	
	Il segretario tiene l'elenco dei soci, registra le presenze alle riunioni, cura il disbrigo	
	della normale corrispondenza.	
	Il Tesoriere custodisce i fondi sociali, rendendone conto all'Assemblea Generale	
	annuale e al Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo richiederà; provvederà alla	

esazione delle quote sociali ed all'invio delle tessere associative.

Il Tesoriere svolgerà la relazione economico-finanziaria annuale in sede di assemblea.

Cessando dalla carica il Tesoriere trasmetterà al suo successore, in presenza del Presidente e di un Consigliere, i fondi sociali, i libri contabili e qualsiasi altra proprietà dell'Associazione in consegna, stendendone regolare verbale.

Art. 23

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta dal Presidente o, a sua delega, dal segretario. Essa dovrà essere inviata per iscritto con lettera almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e contenere l'Ordine del Giorno della riunione.

Art. 24

La riunione del Consiglio Direttivo è valida qualora siano presenti almeno cinque componenti.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nomina un delegato presso la WSAVA e la FECAVA.

Detti delegati permangono in carica per il periodo stabilito dal Consiglio stesso; il loro mandato decade comunque insieme a quello del Consiglio Direttivo che li ha nominati

Art. 26

L'Assemblea generale dei soci verrà convocata almeno una volta l'anno dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. La comunicazione ai soci verrà inviata almeno 15 giorni prima la data fissata per l'adunanza mediante lettera contenente: l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della

	prima e della seconda convocazione, oppure con altra modalità che sia idonea ad	
	assicurarne la ricezione da parte degli aventi diritto.	
	L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci,	
	in seconda convocazione, almeno un'ora più tardi, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti.	
	Non sono ammesse deleghe.	
	In tale occasione verranno udite le relazioni economico-finanziarie, ed in seguito si	
	provvederà a:	
	a- approvare le relazioni suddette, sia per quanto riguarda il bilancio consuntivo che	
	preventivo;	
	b- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa;	
	c- nominare, ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei	
	Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti (Articolo 15);	
	d- deliberare su eventuali modifiche allo statuto;	
	e- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sulle varie ed	
	eventuali.	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.	
	Art. 27	
	L'assemblea generale straordinaria può essere convocata a richiesta di almeno un	
	quinto degli associati o di almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo; di tale	
	assemblea verrà inviata convocazione con almeno 30 giorni di anticipo.	
	L'ordine del giorno sarà limitato alla discussione dei soli argomenti oggetto della	
	convocazione.	
	Art. 28	
	Sono istituiti i Gruppi locali dell'Associazione, i quali:	

a) riuniscono gli associati di una Regione o di più regioni limitrofe;

b) sono diretti da un Segretario di Gruppo, convalidato dal Consiglio Direttivo che, con rappresentanza ufficiale, può, all'occasione, essere a ciò delegato dal Presidente;

c) organizzano riunioni periodiche per discutere problemi culturali, deontologici e sociali;

d) non stabiliscono norme, attività, iniziative che non siano precedentemente approvate dal Consiglio Direttivo;

e) dovranno autofinanziarsi solo in casi eccezionali. Potranno usufruire di sovvenzioni, nella misura che verrà caso per caso stabilita tra il Segretario del gruppo ed il Consiglio Direttivo.

#### Art. 29

Proposte di modifiche dello statuto da parte degli Associati saranno inviate per iscritto al Presidente, firmate da cinque soci, non meno di un mese prima dell'assemblea. Il Presidente dovrà provvedere al loro inserimento nell'ordine del giorno dell'assemblea stessa.

#### Art. 30

Il Consiglio Direttivo potrà, a maggioranza, decidere di proporre all'assemblea una modifica dello statuto, che dovrà essere inserita nell'Ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea stessa.

#### Art. 31

Il Collegio dei Probiviri agisce sotto la presidenza del membro più anziano di età e dovrà esplicare le seguenti funzioni: cercare di comporre le vertenze eventualmente insorte fra soci; in caso di vertenza fra un socio e un Ente o un privato, per questioni riguardanti l'attività professionale, decidere se intervenire o

	meno a favore del socio; stabilire quanto si può fare al riguardo, e d'accordo con il	
	Consiglio Direttivo prendere tutte le misure necessarie; decidere sui provvedimenti	
	da adottarsi nei confronti dei soci che abbiano violato lo statuto dell'Associazione,	
	sia con il non rispettare le regole deontologiche, sia col mettere in cattiva luce la	
	professione nei confronti di Enti e/o privati.	
	Art. 32	
	La denuncia di infrazione e le richieste d'intervento andranno presentate per iscritte	
	al Presidente dell'Associazione, il quale, dopo averne informato il Consiglio Direttivo,	
	le trasmetterà al Collegio dei Probiviri, indirizzandole al membro più anziano.	
	Art. 33	
	Le sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri potrà infliggere ai soci sono:	
	a) ammonimento;	
	b) censura;	
	c) espulsione.	
	Tali sanzioni verranno comunicate all'interessato, mediante raccomandata	
	personale ed al Presidente.	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili di fronte all'Assemblea, la	
	quale delibererà con voto segreto.	
	Il ricorso deve essere inviato per iscritto al Presidente entro 30 giorni dal	
	ricevimento della lettera raccomandata.	
	Art. 34	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce presso la sede del Tesoriere almeno	
	una volta all'anno per la verifica e l'approvazione del bilancio.	
	La riunione deve comunque precedere l'Assemblea generale che, a sua volta, fa	
	votare la relazione finanziaria del Tesoriere (articolo 26).	

Art. 35

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 36

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere richiesta da almeno i due terzi dei soci. In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità..

Art. 37

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali previste dalla legge.

-----

21 aprile 2002